



CAMPANIA

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

COMUNICATO UFFICIALE N.4 DEL 22 OTTOBRE 2026 CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Comunicato Ufficiale n. 4/CSAT del 22 Ottobre 2026
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 19 Ottobre 2026,
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società FC ALBANOVA 1964 in riferimento al C.U. n. 35 dell'8/10/2026.

Gara – Cellolese Calcio / Football Club Albanova 64 del 4.10.2026 – Campionato Juniores Regionale.
Partita persa, ammenda euro 500.00, una giornata porte chiuse con commissari di campo, gara di ritorno porte chiuse; squalifiche 4 gare Menale Raffaele e Verde Vincenzo.

La CSAT, letto il reclamo della società FC Albanova 64, il referto del DDG e le controdeduzioni depositate dalla società Cellolese calcio, osserva che il reclamo proposto debba essere rigettato con conseguente conferma integrale del provvedimento emesso dal GST.

Ed invero, dal provvedimento che si è richiamato al referto arbitrale, fonte privilegiata, è emerso che nel secondo tempo della gara, al minuto 32, un calciatore della società FC Albanova 64, realizzava il gol del vantaggio per la propria squadra di 2-3 ed esultava "contro" il pubblico della società Cellolese Calcio.

A questo punto veniva aggredito verbalmente e fisicamente, da alcuni calciatori della squadra ospitante e pertanto si generava una violenta rissa tra i calciatori delle due squadre con annessa dirigenza di entrambe le società.

Per tale motivo il DDG era costretto a sospendere definitivamente la gara dal momento che nel clima violento che si era creato non consentiva un regolare e sicuro proseguimento della gara.

Va altresì sottolineato che nel corso della rissa il DDG riusciva ad identificare soltanto alcuni dei calciatori maggiormente coinvolti e precisamente Petrillo Marco e Biagio Serio della società Cellolese Calcio e Menale Raffaele e Verde Vincenzo della FC Albanova 64.

Alla luce di quanto precede e in considerazioni del fatto che i calciatori identificati sopra menzionati hanno tenuto una condotta violenta tentando di colpire ed effettivamente colpendo gli avversari, si ritiene che le sanzioni applicate dal giudice di prime cure appaiono altresì congrue e proporzionate rispetto alla gravità dei fatti come accaduti.

Con riferimento poi ad uno dei motivi del reclamo che valorizzava la circostanza che dopo la sospensione definitiva della gara si erano recati nello spogliatoio del DDG alcuni dirigenti della Cellolese Calcio minacciando verbalmente il predetto DDG, va osservato che tale circostanza non è stata rilevante ai fini della sospensione della gara, che era stata già decretata dall'arbitro in ragione quanto esclusivamente avvenuto sul terreno di gioco. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di rigettare il reclamo e per l'effetto, conferma la decisione del GST pubblicata sul C.U. n. 35 dell'8/10/2026.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.10.2026

F.F. Il Presidente C.S.A.T.
Dott. C. Marano

Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. G. Ciappa; Avv. M. Lojacono; Avv. S. Russo; Avv. E. Ferraro.

Reclamo della società POLISPORTIVA ETRURIA in riferimento al C.U. n. 35 dell'8/10/2026.

Gara – Polisportiva Etruria / Olympic Salerno del 4.10.2026 – Campionato Prima Categoria.

squalifica 4 gare Mango Ferdinando.

La Csat, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto.

Invero, la società Polisportiva Etruria reclamava avverso la sanzione della squalifica per quattro (4) gare effettive del calciatore Mango Ferdinando, provvedimento pubblicato sul CU n.35 dell'8/10/2026 assumendo l'eccessiva gravosità della stessa rilevando che il calciatore giammai era stato soggetto a procedimenti disciplinare per analoghe condotte

La Corte, esaminato il referto di gara, rilevato che il Mango Ferdinando non risulta antecedentemente soggetto a procedimenti disciplinari, ai sensi dell'art. 13 comma 2 CGS, in parziale accoglimento. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al sig. Mango Ferdinando a tre (3) giornate di squalifica.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 19.10.2026

F.F. Il Presidente C.S.A.T.
Dott. C. Marano

Pubblicato in Napoli, lì 22 Ottobre 2026

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**